

INARSIND

Associazione Interprovinciale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti
**delle province di Arezzo – Firenze – Pistoia – Prato – Siena (Toscana
Centro)**

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione di intesa sindacale degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti interprovinciale delle Province di **Arezzo – Firenze – Pistoia – Prato – Siena** di qui in poi **Associazione degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti interprovinciale delle Province della TOSCANA - CENTRO**, libera associazione apolitica ed apartitica, articolazione dell'Associazione Nazionale di cui ha adottato lo statuto tipo approvato dall'Assemblea Nazionale degli iscritti nella seduta del 00.00.2015.

L'Associazione svolge azione autonoma nel proprio ambito, sempre però informata alle finalità dello Statuto ed all'indirizzo generale adottato dagli organi statutari nazionale e regionali, ed è retta dal presente Statuto approvato dall'Assemblea generale degli iscritti.

ART. 2

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, intellettuali economici venali e professionali degli ingegneri e architetti liberi professionisti.

Nell'ambito di queste finalità istituzionali, con esplicito richiamo a quanto previsto all'art. 2 dello Statuto Nazionale, l'Associazione svolge ogni azione diretta ed indiretta per la salvaguardia e la valorizzazione della libera attività degli ingegneri e architetti iscritti anche in rapporto con altre categorie affini o collaterali nonché per valorizzare l'attività medesima a favore del processo di sviluppo sociale, economico e culturale del Paese nell'ambito territoriale di competenza

ART. 3

Possono far parte dell'Associazione gli ingegneri e architetti liberi professionisti, residenti o esercitanti l'attività professionale nelle provincie **di Arezzo – Firenze – Pistoia – Prato - Siena**, che esercitano l'attività nelle forme consentite dalla legge e che siano iscritti negli Albi o negli Elenchi di cui all'art. 2229 del Codice Civile. I liberi professionisti che esercitano all'interno di una società possono essere iscritti solo se soci e se la maggioranza della società sia detenuta esclusivamente da soci liberi professionisti.

L'iscrizione alla Cassa di Previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti rappresenta requisito necessario e sufficiente a soddisfare per l'iscritto il requisito di cui sopra.

Per un periodo di mesi trentasei dall'iscrizione all'Albo Professionale si può derogare al requisito di cui al periodo precedente.

Condizioni necessarie per l'iscrizione sono:

- non essere per legge, regolamento o contratto soggetto ad alcun divieto o limitazione per l'esercizio della libera professione e di non fare parte di altri Sindacati della categoria degli ingegneri o degli architetti;
- esercitare la propria attività intellettuale con fini economici in forma autonoma e indipendente.

All'atto dell'iscrizione, il richiedente dovrà rilasciare apposita dichiarazione in cui attesta di rispondere alle condizioni di cui al precedente paragrafo.

E' facoltà delle associazioni territoriali valutare, motivandola, l'iscrizione di soggetti particolarmente qualificati, anche se non in possesso del requisito di iscrizione alla cassa di previdenza.

Ove si verificassero variazioni alle suddette condizioni, l'interessato ne dovrà dare comunicazione alla propria Associazione di appartenenza per le conseguenti determinazioni. Nel caso che non ne sia data comunicazione, il Consiglio Direttivo Interprovinciale, venendone comunque a conoscenza, procederà autonomamente agli accertamenti necessari deliberando, in caso di incompatibilità, la cancellazione dell'iscritto.

Contro la cancellazione l'interessato può fare ricorso ai Probiviri Interprovinciali il cui giudizio è inappellabile.

Tutti gli iscritti sono tenuti a pagare la quota sociale annuale deliberata.

Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme deontologiche, statutarie e di regolamento dell'Associazione Nazionale oltre a quelle dell'Associazione Interprovinciale di appartenenza nonché a quelle delle associazioni nazionali e internazionali cui aderisce l'Associazione Nazionale.

Iscritti aderenti

Gli iscritti aderenti sono gli Architetti e gli Ingegneri, in possesso dei requisiti per l'iscrizione specificati al precedente comma che condividono i fini e la politica della Associazione e per tanto possono aderire per un periodo massimo di 24 mesi alle attività dell'Associazione Interprovinciale in qualità di iscritti aderenti, partecipare alle iniziative della stessa usufruendo di alcuni dei servizi e agevolazioni concessi agli Iscritti ordinari versando una quota annua ridotta valida in tutto il territorio nazionale. Gli iscritti aderenti non partecipano all'Assemblea e non esercitano l'elettorato attivo e passivo. La quota di iscrizione ridotta, deliberata dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, verrà integralmente acquisita dall'Associazione Interprovinciale della Toscana Centro.

Iscritti simpatizzanti

Gli iscritti simpatizzanti sono gli Architetti e gli Ingegneri, non in possesso dei requisiti per l'iscrizione specificati al precedente comma 4.1, che condividono i fini e la politica della Associazione, e pertanto possono aderire, in qualità di iscritti simpatizzanti, alle iniziative della stessa e usufruire di alcuni dei servizi e agevolazioni concessi agli Iscritti versando una quota annua ridotta valida in tutto il territorio nazionale. Gli iscritti simpatizzanti non partecipano all'Assemblea e non esercitano elettorato attivo e passivo. La quota di iscrizione ridotta, deliberata dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, verrà integralmente acquisita dall'Associazione territoriale di appartenenza e ove questa non esistesse dall'Associazione Nazionale.

Soci sostenitori.

Appartengono alla categoria dei soci sostenitori gli enti e/o le persone giuridiche che desiderano supportare l'attività dell'Associazione; essi sostengono finanziariamente l'Associazione con un contributo annuale che verrà deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La loro ammissione è soggetta ad una specifica delibera del Consiglio Direttivo che verificherà la pertinenza dell'attività del sostenitore con gli scopi dell'Associazione.

I soci sostenitori non hanno diritto di partecipare alle Assemblee né godono di elettorato attivo o passivo.

Ai soci sostenitori potranno essere concessi degli spazi informativi all'interno del sito web, nelle pubblicazioni e negli eventi dell'Associazione.

ART. 4

Gli organi dell'Associazione Provinciale sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti;
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 5

L'Assemblea, costituita dagli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale, ha i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Collegio dei Probiviri;
- c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) esamina e approva entro il 31/12 di ogni anno, il bilancio preventivo
- e) esamina e approva entro il 31/03, il bilancio consuntivo;
- f) delibera sulle relazioni programmatiche, organizzative e finanziarie presentate dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera su questioni relative all'attività dell'Associazione;
- h) delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo;
- i) determina il contributo annuo degli associati, comprendente anche la quota stabilita dall'Assemblea Nazionale.

in sede straordinaria:

- j) modifica lo Statuto associativo e il Regolamento sempre nello spirito dettato dall'Associazione Nazionale;
- k) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta di voti. Gli iscritti possono farsi rappresentare da altri iscritti, purché non appartenenti agli Organi statutari, per delega scritta. Sono ammesse deleghe nel numero massimo di tre per ogni iscritto.

ART. 6

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli iscritti e per gli altri organi dell'Associazione.

ART. 7

L'assemblea è convocata in adunanza ordinaria almeno due volte all'anno presso la Sede Sociale o altrove purché nell'ambito territoriale di pertinenza e in adunanza straordinaria, per deliberazione del Consiglio o a richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti o dal Presidente, nei casi eccezionali in cui non si possa assicurare il

funzionamento dell'Associazione Interprovinciale, o dal Commissario, nominato dal Comitato Nazionale a norma dell'art. 11 dello Statuto Nazionale.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente o per delega, dal Segretario mediante convocazione scritta da inoltrare per posta, via e-mail o fax a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali dovrà essere svolta non prima di 45 giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica e comunque non oltre la scadenza del mandato stesso. L'avviso di convocazione è inviato per posta, via telefax o e-mail, almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

ART. 8

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale. Esse sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti.

L'assemblea straordinaria per eventuali proposte di modifica dello Statuto è valida in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quarto degli iscritti.

Le deliberazioni hanno sempre luogo per votazione a maggioranza semplice dei presenti per alzata o seduta, per appello nominale, o per scrutinio segreto.

Per effettuare le votazioni, l'assemblea designa preventivamente un presidente e due scrutatori. Gli iscritti possono proporre la candidatura di qualsiasi associato in regola con il pagamento delle quote sociali.

Restano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione; a parità di data di iscrizione, il più anziano di età.

Contro la procedura elettorale o i relativi risultati, ogni iscritto può fare entro quindici giorni dalla fine della votazione, il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione interprovinciale in prima istanza, ed al Collegio Nazionale dei Probiviri, in seconda istanza. **La decisione del Collegio Nazionale è inappellabile.**

Nel caso venga a mancare uno degli eletti, o non accetti l'incarico, o sia dimissionario o venga dichiarato decaduto, subentrerà a questo il primo dei non eletti ed, in mancanza, provvederà il Consiglio direttivo a nominare il sostituto.

Le cariche sociali non sono retribuite.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo è **composto da cinque membri** e dura in carica quattro anni.

Esso elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) fino a due vice presidente;
- c) un Segretario;
- d) un Tesoriere.

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, in adunanza ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in adunanza straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto

necessario dal Presidente dell'Associazione o quando sia richiesto da almeno tre Consiglieri. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

La riunione del Consiglio può avvenire anche con l'utilizzo delle tecnologie di ITC disponibili. Le modalità di utilizzo saranno definite in un apposito regolamento da redigere a cura del Consiglio Direttivo.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre adunanze consecutive, ne comporta la decadenza dalla carica.

L'avviso di adunanza deve essere spedito via posta, fax o e-mail almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di documentata urgenza.

Il Consiglio Direttivo decade qualora si presentino contemporaneamente dimissionari la metà + 1 dei suoi componenti: in tale caso il Segretario uscente ne dà comunicazione al Presidente dei probiviri entro 15 giorni, che convocherà entro 60 giorni l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche a termini del presente statuto. In tal caso, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

ART. 10

Il Consiglio provvede:

- a) all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- b) all'esame delle domande di adesione all'Associazione e delibera di conseguenza;
- c) alla gestione ordinaria del Associazione ed alla compilazione dei bilanci;
- d) all'aggiornamento e conservazione dell'elenco degli iscritti;
- e) a deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea generale;
- f) a promuovere ogni iniziativa nell'ambito delle finalità statutarie;
- g) a redigere ogni anno ed a proporre all'assemblea il programma di lavoro per l'anno successivo;
- h) a proporre all'assemblea la quota annuale a carico degli iscritti, comprendente anche la quota stabilita dall'Assemblea nazionale per il funzionamento dell'Organo nazionale;
- i) ad attuare le deliberazioni del Coordinamento Regionale;
- j) a istituire rapporti di organica collaborazione con altre categorie professionali e con altri Enti, uniformandosi alle direttive generali del Associazione Nazionale e del Coordinamento Regionale ed in armonia con le finalità statutarie;
- k) alla nomina degli eventuali delegati all'Assemblea Nazionale;
- l) alla nomina, ogni 4 anni, del Delegato al Coordinamento Regionale.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

ART. 11

Il Presidente dell'Associazione:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione;
- b) convoca l'Assemblea generale su delibera del Consiglio;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) riferisce all'Assemblea generale sull'opera svolta dal Consiglio e sui programmi per l'avvenire;

- e) riferisce all'Assemblea le decisioni del Coordinamento Regionale;
- f) deferisce, sentito il Consiglio, al Collegio dei Probiviri gli iscritti contro i quali sono stati proposti provvedimenti disciplinari;
- g) vigila sull'osservanza dello Statuto, richiama gli organi al rispetto del medesimo quando ritiene che non sia correttamente interpretato e demanda al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea, a seconda della competenza, le controversie statutarie che egli non riuscisse a dirimere.

Il Presidente può essere sfiduciato e decade dalla carica su apposita mozione presentata ed approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In tal caso il Consigliere anagraficamente più anziano indice l'elezione del nuovo Presidente entro 15 giorni a norma del presente statuto; se entro 30 giorni non viene eletto il nuovo presidente, il comitato decade e si procede ai sensi dell'art. 9 ultimo paragrafo.

In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

ART. 12

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione in base alle direttive del Consiglio; d'intesa con il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Per i casi urgenti ed indifferibili può decidere automaticamente, informandone il Presidente, salvo ratifica del Consiglio.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa. Prende iniziativa per il reperimento dei fondi e ne riferisce al Consiglio per ottenere la sanzione; cura le riscossioni ed esegue i pagamenti.

E' autorizzato a compiere le operazioni finanziarie intestate all'Associazione, presso Banche, Istituti di Credito, Uffici postali.

ART. 13

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, iscritti all'Associazione, eletti dall'Assemblea ogni quattro anni, ha funzioni disciplinari nei riguardi degli iscritti, dirime le questioni fra di essi e decide sulle controversie di carattere elettorale e dà interpretazione autentica del presente Statuto.

Esso elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio:

I Probiviri non potranno rivestire altre cariche sociali, neppure in campo nazionale o regionale.

ART. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, iscritti all'Associazione, eletti dall'Assemblea ogni quattro anni e non facenti parte del Consiglio.

Il Collegio esercita la sorveglianza sulla gestione amministrativa dell'Associazione, presentata all'Assemblea dal Consiglio.

Il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della cassa a semplice richiesta di ciascuno dei Revisori.

ART. 15

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può comminare agli iscritti sono:

1. avvertimento scritto;
2. censura scritta;
3. sospensione dall'Associazione;
4. cancellazione dall'Associazione

I provvedimenti disciplinari devono essere dettagliatamente motivati e decisi a maggioranza assoluta dei componenti del collegio dei Probiviri.

Tali provvedimenti saranno comunicati agli interessati ed al Consiglio Direttivo a cura del Presidente del Collegio. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso, da parte del Consiglio e degli interessati, con le stesse modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

ART. 16

Gli Organi dell'Associazione Interprovinciale si impegnano a partecipare ai lavori del Coordinamento Regionale e ad applicare le relative deliberazioni.

L'Associazione Interprovinciale demanda al Coordinamento Regionale le iniziative che interessino l'intero territorio regionale o Enti Istituzionali a portata regionale, portando eventuali proposte di interesse comune in seno al Comitato Regionale.

L'Associazione Interprovinciale assume il carico delle spese vive sostenute dal proprio Presidente e dal proprio Delegato per la partecipazione alle attività del Comitato Regionale e alle iniziative da questo avviate.

ART. 17

L'Associazione può essere sciolto su deliberazione dell'Assemblea alla quale intervenga la metà più uno dei soci iscritti, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento, oltre alle modalità, disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe.

All'assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori e la fissazione dei poteri.

ART. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, vale quanto stabilito dallo Statuto Nazionale.

ART. 19 Norme transitorie

1. Nelle more che si costituiscano altre associazioni provinciali della Toscana, l'Associazione Toscana Centro assume la funzione di Coordinamento Regionale.

ART. 20 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore l'1 gennaio 2018.